

tanza passiva, cioè un potere di ricezione di atti o prestazioni di terzi: sicuramente può dirsi che la rappresentanza attiva comprende anche quella passiva. Diverso è il caso della rappresentanza ai fini processuali, in questo caso a un soggetto può essere data anche solo una rappresentanza passiva. La rappresentanza sostanziale nel processo si ha invece quando un soggetto sostituisce un altro nell'esercizio del potere di convenire o essere convenuti in giudizio. La rappresentanza processuale è invece quella svolta dal legale nel suo incarico di difesa.

La rappresentanza ha un ambito di applicazione molto vasto: il potere di farsi rappresentare da altri è infatti una delle libertà di cui gode il soggetto in materia contrattuale. Ne sono esclusi però alcuni atti, per il loro carattere strettamente personale (matrimonio, testamento ecc.). Sembra inoltre possibile la rappresentanza anche per il compimento di atti non negoziali, purchè questi atti siano dichiarativi (es. diffide, pagamenti): infatti negli atti non dichiarativi manca la possibilità di spendere il nome.

Il negozio con cui si conferisce ad un soggetto il potere rappresentativo è la procura. Essa è un negozio unilaterale, da taluni considerato relettizio (per la sua efficacia sarebbe necessaria la ricezione da parte del rappresentante, secondo alcuni, del terzo, secondo altri), da altri no, poichè qui non si avrebbe una esigenza di tutela del rappresentante nè tanto meno del terzo. La procura permette al rappresentante di spendere il nome del rappresentato, cosicchè egli diviene direttamente titolare del rapporto contrattuale, essendo il rappresentante solo parte in senso formale. La procura deve rivestire la stessa forma che è necessaria per l'atto che il rappresentante deve compiere (la giurisprudenza ritiene che questo valga solo per la forma prevista dalla legge, sia essa *ad substantiam*

o *ad probationem*, non anche per le forme volontarie). In caso di procura apparente, ovvero quando il rappresentato ha ingenerato nei terzi, con il suo comportamento di tolleranza nei confronti dell'agire di un soggetto, la convinzione che questi sia un proprio rappresentante, gli effetti degli atti compiuti da questo soggetto si produrranno nella sua sfera giuridica, come se la procura fosse reale.

La procura può essere generale o speciale, cioè attenersi ad una serie di atti riguardanti una certa attività o addirittura a tutti gli atti relativi alla gestione degli interessi patrimoniali del rappresentato, oppure a singoli atti giuridici.

In genere alla procura si affianca un contratto (solitamente il mandato) che ha la funzione di disciplinare i rapporti interni fra rappresentante e rappresentato, visto che con la procura non viene assunto alcun obbligo di gestione, ma viene solo conferito un potere di agire in nome e per conto altrui. Peraltro la giurisprudenza ritiene che l'esistenza di un sottostante contratto interno di mandato non si suppone e quindi deve essere dimostra-

ta da chi lo invoca come fonte di obbligazione.

E' possibile infatti che si conferisca una procura senza altro contratto che regoli il rapporto sottostante, oppure che si abbia solo tale contratto, senza che il soggetto possa spendere però il nome altrui (ad es. il caso del mandato senza rappresentanza). In questo caso si ravvisa l'esistenza della figura della rappresentanza indiretta.

Un altro problema si pone con riguardo alla causa della procura, infatti si usa dire che questa è un negozio astratto, intendendo con ciò che essa produce i suoi effetti a prescindere dal rapporto sottostante fra rappresentante e rappresentato. In realtà la procura trova la sua giustificazione nell'interesse del *dominus* a farsi sostitui-

